

Sentenza n. 262/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Carlo GRECO Presidente

Maurizio MASSA Giudice

Innocenza ZAFFINA Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. ... del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

... ed elettivamente domiciliato nello studio del predetto difensore sito a Padova in

Piazzetta A. Sartori n. 18, pec: fabio.pinelli@ordineavvocatipadova.it;

..., rappresentato e difeso dal

Prof. Avv. Loris Tosi del Foro di Venezia (c.f. TSOLRS57A29L736O), ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio, in 30172 Venezia-Mestre, Via

Torino n. 151/A; pec: loris.tosi@venezia.pecavvocati.it;

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 9 giugno 2022, il giudice relatore, Cons.

Innocenza Zaffina, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore

Generale Cons. Francesca Dimita, l'avv.to Valentina Sartori, su delega

dell'avv.to Loris Tosi, per il convenuto e l'avv.to Giuseppe

Lombardino, su delega dell'avv.to Fabio Pinelli, per il convenuto .

FATTO

I. Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale i sig.ri e , per ivi sentirli condannare al

risarcimento del danno erariale così quantificato: euro 5.232.773,00, in

solido tra loro a titolo di danno da mancata entrata; euro 266.912,10, a titolo

di danno da disservizio (addebitabile all' per euro 127.228,20 e al

, per euro 139.683,90); euro 280.000,00, a titolo di danno

all'immagine (di cui euro 100.000,00 a carico del ed euro

180.000,00 a carico dell'), in favore dell'Agenzia delle Entrate,

Direzione Provinciale di Venezia, e del Ministero dell'Economia e delle

Finanze, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli

interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo

soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

La Procura regionale ha avviato l'attività istruttoria sulla base della specifica

e concreta notizia di danno, evincibile da diversi articoli di stampa risalenti

al mese di giugno 2017, che si riferivano a condotte illecite (corruzione e di

rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) riconducibili (tra gli altri) ai

convenuti, quali dirigenti dell'Agenzia delle Entrate.

Per tali illeciti, di rilevanza penale, in data 15 giugno 2017, è stata emessa

dal G.I.P. ordinanza cautelare, per i reati di cui agli artt. 319 bis e 321 c.p.p.

nonché, in data 28 settembre 2018, una ulteriore ordinanza cautelare che ha

confermato la misura, modificando in parte i capi di imputazione. Infine, con

sentenze nn. 581/2018 e 656/18, il Tribunale di Venezia ha condannato i convenuti alla pena di anni due di reclusione, in relazione alle vicende corruttive riconducibili al Gruppo

Le condotte per le quali i convenuti sono stati sottoposti ad ordinanza cautelare, prima, e a condanna su accordo delle parti, all'esito del procedimento penale, secondo la prospettazione della Procura, oltre ad aver rivestito rilevanza penale, avrebbero prodotto un danno patrimoniale diretto, un danno all'immagine, un danno da disservizio.

In relazione al danno patrimoniale diretto ("da mancata entrata"), secondo il Requirente, le condotte illecite si inseriscono nell'ambito di un accordo corruttivo intercorso tra i due convenuti ed il ..., finalizzato a favorire le società del Gruppo a quest'ultimo riconducibile, nel contesto di procedure conciliative gestite dall', quale dirigente preposto alla Direzione Provinciale di Venezia dell'Agenzia delle entrate, attraverso la mediazione e l'apporto del . Veniva al riguardo richiamata la verifica effettuata dalla medesima Agenzia e in particolare dell'Ufficio Centrale di Audit Compliance, da cui emergeva che la Direzione Provinciale - e, per essa, l', che ha firmato tutti gli atti relativi alla conciliazione nonché le richieste di parere rivolte all'Ufficio legale della Direzione Regionale – pur avendo richiesto i prescritti pareri alla Direzione Regionale, se ne è discostata ingiustificatamente; in altri, ha caldeggiato la soluzione più favorevole al Gruppo, dal quale i convenuti avevano ricevuto pagamenti proprio a tale scopo, anche formulando le richieste in maniera volutamente orientata a vantaggio del predetto Gruppo, in violazione dell'obbligo di

imparzialità incombente sui pubblici dipendenti.

Il Requirente si è soffermato, in modo dettagliato, su ciascuna contestazione e sulle sanzioni ad esse correlate (da pag. 21 a pag. 24 dell'atto di citazione), addivenendo alla quantificazione del danno da mancata entrata, ovverosia al "risparmio" di imposta e di sanzioni ottenuto dalle imprese interessate, pari a euro 5.232.773,00.

Tale pregiudizio, secondo la ricostruzione del Requirente, sarebbe dovuto alla condotta illecita del convenuto , firmatario degli accordi conciliativi stragiudiziali per gli anni di imposta 2004, 2008, 2009, 2010 e 2011, nonché delle richieste di parere/proposte di conciliazione menzionate negli atti di causa, oltre che del convenuto , il quale, come accertato in sede penale, ha fatto da tramite e da intermediario nei rapporti illeciti tra le società del Gruppo e l', provvedendo a percepire le somme di denaro anche per conto di quest'ultimo ed a consegnargliele.

All'esito degli approfondimenti condotti sulle verifiche effettuate dalla stessa Agenzia delle Entrate, e delle pronunce della Commissione Tributaria di Venezia, la Procura quantificava il danno patrimoniale diretto, per le entrate non accertate e non incamerate dall'Amministrazione finanziaria, imputabile all' e al , in solido tra loro ed a titolo di dolo, in euro 5.232.773,00; tale importo veniva così rideterminato, come nel dettaglio esposto nell'atto di citazione, in seguito all'invito a dedurre.

Quanto al danno all'immagine, si evidenziava la sussistenza dei presupposti della normativa in materia e in particolare, la presenza di una sentenza

passata in giudicato da cui si evinceva la responsabilità penale dei convenuti, per i reati di corruzione (art. 319, c.p.) e di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326, c.p.), entrambi contenuti nel Capo I, titolo II del Libro secondo del codice penale. Il clamor fori sarebbe evincibile dagli allegati articoli di giornale, da cui sarebbe evidente il grave discredito e la lesione dell'immagine dell'amministrazione di appartenenza. L'elemento soggettivo sarebbe da individuare nel dolo come comprovato dagli atti del procedimento penale, da cui emergerebbe chiaramente la consapevolezza della violazione di legge e la volontà del danno.

Le condotte illecite sono state poste in essere tra il 2015 ed il 2016, sicché, applicando, per la determinazione del danno complessivo, il criterio normativamente previsto (art. 1, c. 1-sexies, della Legge n. 20 del 1994), attesa la collocabilità della fattispecie generatrice del danno in epoca posteriore alla data di entrata in vigore della norma, introdotta, nel testo della L. del 1994, dall'art. 1, comma 62, dalla L. 6 novembre 2012 n. 190, tenuto conto delle somme che ciascuno ha ricevuto nell'ambito della vicenda corruttiva (euro 50.000,00 ed euro 90.000,00), corrispondenti all'importo complessivo di euro 140.000,00, la pretesa risarcitoria ammonterebbe, per il ad euro 100.000,00 e per l' ad euro 180.000,00. Importo quindi pari al doppio delle tangenti, percepite dai convenuti quale prezzo dell'attività illecita che aveva condotto a favorire le imprese.

Infine, in relazione al danno da disservizio, il Requirente lo ha identificato nel vulnus subito dall'apparato pubblico sotto il profilo del corretto

funzionamento dello stesso e nell'aver ricevuto l'amministrazione datrice di lavoro una prestazione difforme da quella pattuita, inidonea a soddisfare i canoni della legalità, efficacia, efficienza ed economicità e, in sostanza, in contrasto con il principio di buona amministrazione.

Tale danno è stato quantificato in euro 127.228,20 per l' e ad euro 139.683,90 per il , avvalendosi dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate relativi alla retribuzione al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, al fine di individuare le retribuzioni percepite dai convenuti dall'aprile 2015 al 15 giugno 2017, periodo durante il quale, come risulta dall'ordinanza cautelare del GIP si erano svolte le vicende corruttive e la rivelazione dei segreti di ufficio contestati in atto di citazione.

L'ipotesi di responsabilità amministrativa è stata ritualmente contestata con invito a dedurre a fronte del quale sono stati depositati scritti difensivi, non ritenuti idonei al superamento delle contestazioni ma valutati dalla Procura ai fini di una riduzione della pretesa risarcitoria, come nel dettaglio esposto in atto di citazione.

II. Con memoria depositata il 20 maggio 2022, si costituiva il convenuto , contestando in punto di fatto e diritto la ricostruzione del Requirente. In particolare, la difesa si è soffermata, nel dettaglio, sulle contestazioni mosse nei confronti del, oggetto di approfondimento da parte dell'Audit, per fatture per operazioni inesistenti e omessa fatturazione di operazioni imponibili.

In proposito, è stato evidenziato che, pur essendo stati espunti, nell'atto di citazione, dai conteggi relativi al danno erariale contestato con riferimento al

.... gli importi riconducibili all'omessa fatturazione di operazioni imponibili (ribaltamento dei costi), non sarebbe comunque imputabile al convenuto la conclusione cui era pervenuta la Direzione Regionale, in seguito all'interlocuzione svoltasi tra l'Ufficio legale della Direzione provinciale e l'Ufficio legale della stessa Direzione Regionale. Era solo grazie al confronto tra i predetti Uffici che si era ritenuta condivisibile la soluzione intermedia prospettata dall'Ufficio legale della Direzione provinciale, che garantiva comunque il recupero dell'IVA connessa al ribaltamento dei costi per gli acquisti" (pagg. 2 e 3 del parere).

Pertanto, la ricognizione dell'Audit secondo cui l'interpretazione offerta dall'Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Venezia avrebbe "presumibilmente indotto in errore la Direzione Regionale del Veneto" risulterebbe priva di fondamento.

Peraltro, secondo il patrocinio, la richiesta di parere sarebbe stata predisposta dall'Ufficio legale e non dal convenuto che si sarebbe limitato a riceverla dal medesimo Ufficio, prima della trasmissione ufficiale alla Direzione regionale. Né sarebbero evincibili dalle audizioni dei funzionari di tale Ufficio elementi idonei a ipotizzare che l'avesse partecipato alla redazione della richiesta di parere e al contenuto della successiva conciliazione, con i conteggi ivi contenuti. In proposito il patrocinio chiede che vengano sentiti, quali testimoni, i funzionari dell'Ufficio legale onde chiarire le circostanze di fatto sopra esposte.

Quanto all'asserita indebita deduzione di costi e detrazione di IVA per fatture emesse e da ricevere da ...S.r.l. unipersonale, secondo il

patrocinio, andrebbe valorizzato il contenuto della comunicazione trasmessa dalla Direzione Regionale all'Ufficio legale della Direzione provinciale nella quale si fa riferimento a un possibile equivoco nella lettura del parere reso dalla prima, che avrebbe condotto alla deduzione dei costi per fatture da ricevere. Né sarebbe evincibile dagli atti la condotta che si contesta al convenuto, ovverosia l'abbandono, in sede conciliativa, delle contestazioni relative alle fatture emesse dalla ...s.r.l. In proposito, non sarebbe sufficiente il richiamo agli elementi raccolti in sede penale da cui non sarebbe evincibile alcuna sollecitazione da parte del dott. finalizzata a coartare o a convincere indebitamente l'Ufficio Legale della Direzione Regionale del Veneto affinché esprimesse parere favorevole alla ricognizione giuridica prospettata dall'Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Venezia. Secondo quanto emergerebbe dagli atti, invece, la soluzione di abbandonare il rilievo era stata già proposta e adeguatamente motivata dall'Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Venezia e non risulterebbe che l'odierno convenuto si sia in qualche modo adoperato per indurre i funzionari ad esprimere il loro orientamento in tal senso.

È stata, con considerazioni analoghe, contestata la ricostruzione della Procura con riferimento alle ulteriori condotte, sempre relative alla conciliazione con il, con riferimento:

- al «rilievo relativo alla deduzioni di costi per operazioni oggettivamente inesistenti riconducibili a ... Alessandro», inerente all'anno di imposta 2012, che avrebbe generato un danno da mancata entrata pari ad euro 30.321,00 (pag. 21 dell'atto di citazione);

- al rilievo formulato in sede di accertamento per l'anno 2014, poi abbandonato in sede di conciliazione, che avrebbe comportato un mancato recupero a tassazione dell'iva relativa a complessivi euro 106.875,00 (pagg. 21-22 dell'atto di citazione).

In proposito, secondo il patrocinio, oltre alla genericità delle contestazioni, andrebbe evidenziato che non potrebbe evocarsi, a sostegno della ricostruzione, l'imputazione mossa al dott. nel procedimento penale, dal momento che essa attiene, con riguardo al, agli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2008, 2009 e 2010 e non a quelli afferenti agli anni di imposta 2012 e 2014.

Inoltre, né nell'informativa di danno erariale né nella relazione dal titolo "Riscontri amministrativi sul" (allegato n. 2 alla citata informativa) vengono indicati gli elementi specifici che suffragherebbero la conclusione, per l'anno di imposta 2014, che il rilievo sarebbe stato illegittimamente abbandonato, così da concretizzare il danno erariale invocato. La circostanza è stata unicamente enunciata in sede di conclusioni nell'informativa dell'Audit (trasmessa alla Procura il 12 febbraio 2020) a pag. 14 e nella relazione dal titolo "Riscontri amministrativi sul Consorzio ...e C.M." a pag. 44, senza alcun effettivo riscontro probatorio.

Alla luce delle considerazioni svolte si rivelerebbe come destituita di fondamento la pretesa erariale invocata nei confronti del dott. rispetto all'esito delle conciliazioni con il

Secondo la difesa, sarebbe insussistente anche il danno lamentato con riferimento all'accordo conciliativo con la ...S.R.L. con riferimento

alla inesatta determinazione delle sanzioni pari a 153.477,12 euro unicamente per l'anno 2009. Tale inesattezza, rilevata dal Team dell'Audit non sarebbe riconducibile alla condotta del convenuto, né sarebbero pertinenti le intercettazioni in atti che non farebbero alcun riferimento alla conciliazione stragiudiziale per l'anno di imposta 2009 relativa alla società ...s.r.l. Unipersonale, concernendo temi differenti.

Parimenti, non sarebbe riconducibile alla condotta dell'asserito danno derivante dall'accordo conciliativo con il ...; e ciò in quanto non vi sarebbe prova della partecipazione dell' alla richiesta di parere dell'Ufficio legale della Direzione provinciale né di una condotta che abbia influenzato il parere reso dall'Ufficio legale della Direzione regionale che aveva sollecitato l'accordo conciliativo e suggerito di abbandonare il rilievo contestato sia per l'anno di imposta 2009 che per l'anno di imposta 2004, prendendo in considerazione gli esiti della verifica svolta dalla Guardia di Finanza.

È stato poi contestata la valenza probatoria, nel presente giudizio, della sentenza emessa in sede penale ex art. 444 c.p.p., che sarebbe priva di significatività al fine di comprovare la pretesa risarcitoria in questa sede, sia sul piano oggetto (danno), sia sul piano soggettivo (dolo).

In relazione al danno all'immagine, la difesa ha fatto riferimento al fermo amministrativo, oggetto di contestazione dinanzi a questa Sezione e confermato in appello; cosicché non sarebbe possibile pervenire alla condanna in questa sede, prospettandosi la violazione del principio del ne bis in idem. In ogni caso, è stata contestata la quantificazione del danno, che non

sarebbe vincolata al criterio presuntivo del duplum, in presenza di elementi a sostegno di una diversa liquidazione. In particolare, si è fatto riferimento al fatto che il danno all'immagine sarebbe stato inferiore, considerato che il convenuto era in pensione al momento dell'ordinanza cautelare, che aveva tenuto un comportamento collaborativo anche sul piano processuale (mediante il patteggiamento), non aveva tratto vantaggio dalla condotta (in considerazione del sequestro subito in sede penale) e non essendo riscontrabile in atti la forte eco mediatica contestata.

In relazione al danno da disservizio, secondo il patrocinio, l'entità del danno andrebbe ridimensionata, tenuto conto che la citata richiesta di parere reca la data del 19 agosto 2015 (rispetto alla quale non risulta aver svolto il benché minimo intervento), la sottoscrizione degli accordi conciliativi risale a settembre 2016, e il dott. è in pensione a far data dal 1° aprile 2017.

Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: - in via preliminare e di rito accertare e dichiarare la violazione del principio del ne bis in idem con riferimento alla domanda di condanna al pagamento della somma di euro 180.000,00 per danno all'immagine e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione; - nel merito, in via principale, rigettare le domande svolte dalla Procura contabile, in quanto infondate; - in via subordinata, fare la più ampia applicazione del potere riduttivo, con conseguente rideterminazione della somma risarcitoria eventualmente dovuta; con vittoria di spese, compensi ed onorari.

- In via istruttoria, ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

“1) Vero che la richiesta di parere, recante data 19 agosto 2015, trasmessa all’Ufficio Legale della Direzione Regionale del Veneto, è stata predisposta senza alcun intervento da parte del dott. , non avendo lo stesso espresso alcuna indicazione o suggerimento tantomeno finalizzati a favorire indebitamente le società del Gruppo ...;

2) Vero che nell’ambito della successiva procedura di conciliazione conclusasi con l’accordo conciliativo del 28 settembre 2016 il dott. non ha sollecitato o suggerito o consigliato l’abbandono di rilievi al fine di favorire indebitamente le società del “Gruppo ...”;

Si indicano, quali testimoni, i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate, OMISSIS e OMISSIS. Con riserva di indicarne altri, anche a prova contraria”.

III. Con memoria depositata il 19 maggio 2022, si costituiva il convenuto , contestando in punto di fatto e diritto la ricostruzione del Requirente.

Innanzitutto, la difesa ha fatto riferimento al periodo in cui si sono svolte le condotte contestate, evidenziando che, a fronte di una lunga carriera, soltanto a seguito di gravi problemi, in un contesto di forte stress emotivo, dovrebbero essere collocati i comportamenti che vengono addebitati al convenuto. Dovrebbe altresì tenersi conto del comportamento processuale tenuto in ambito penale e al recupero del profitto indebitamente percepito. Quanto all’asserito danno, con specifico riferimento al gruppo “...”, la definizione delle relative posizioni sarebbe avvenuta nella piena applicazione della legge, rispettando gli standard ordinariamente seguiti dall’Agenzia

nell'ambito delle procedure conciliative. In particolare, per quanto riguarda gli avvisi di accertamento menzionati nel capo d'imputazione:

a) i rilievi di considerevole importo relativi all'asserito abuso del contratto di associazione in partecipazione sono stati definiti dal contribuente accogliendo al 100% le contestazioni dell'Agenzia;

b) una prima parte dei rilievi in materia di fatture false (quella relativa ai cantieri dell'Aquila) è stata annullata da parte dell'Agenzia. L'Ufficio, infatti, ha riconosciuto che le prestazioni ricevute dai Consorzi erano effettive: ciò risulta provato dalla documentazione prodotta nel corso della relativa controversia, nonché dalla circostanza che i Consorzi hanno rifatturato tali prestazioni ad un soggetto pubblico (la Presidenza del Consiglio dei ministri), soggetto che mai avrebbe potuto accettare di ricevere l'addebito di (e pagare) importi relativi ad opere mai realizzate; c) una seconda parte dei rilievi in materia di fatture false, di importo contenuto, è stata confermata dall'Agenzia, nonostante la documentazione prodotta dal contribuente; d) una terza parte dei rilievi in materia di fatture false è stata ridotta in applicazione della normativa sanzionatoria introdotta dall'art. 8 del D.L. n. 16 del 2012, che – per la fattispecie di utilizzo di fatture inesistenti finalizzata all'emissione di fatture inesistenti – ha previsto, in luogo del recupero dell'imposta e dell'irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione, la sola applicazione di una sanzione unica del 25% del costo indebitamente dedotto; e) il rilievo per indebita deduzione di perdite derivanti da operazioni infragruppo è stato confermato dall'Agenzia; f) il rilievo ai fini IVA in materia di riaddebiti alle consorziate è stato

rideterminato secondo un criterio rigoroso. Il criterio adottato in sede di conciliazione ha condotto a contestare esclusivamente l'omessa rifatturazione delle spese sostenute dai Consorzi e relative ad acquisti di beni di consumo (poiché per tali operazioni poteva lamentarsi che si trattasse di spese sostenute nell'interesse dei singoli consorziati, che impiegavano i citati beni di consumo) e non anche ad acquisti di beni strumentali o prestazioni di servizi.

Pertanto, per quanto riguarda i rilievi sub a), sub c) e sub e), l'avvenuta conciliazione ha condotto a beneficiare dell'abbattimento delle sanzioni (al 40% del minimo), riconosciuto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992. E ciò ancorché, come sarà possibile appurare dall'acquisizione dei fascicoli processuali, il contribuente avesse contestato la legittimità e la fondatezza di tali rilievi, con conseguente rischio di soccombenza in giudizio per l'Amministrazione finanziaria (rischio del tutto tralasciato nell'atto di citazione).

Con riguardo al rilievo sub d), l'Agenzia si è limitata ad applicare la norma sanzionatoria prevista per la fattispecie contestata.

Per quanto riguarda, i rilievi sub b) e sub f), l'Agenzia ha in parte accolto le difese dei contribuenti, che poggiavano su solide basi fattuali e giuridiche.

In particolare, i Giudici chiamati a pronunciarsi sulle vertenze relative al rilievo sub f) riferite alle annualità successive a quelle oggetto del presente procedimento hanno riconosciuto la fondatezza delle difese dei contribuenti (con cui era stato richiesto l'integrale annullamento degli atti impositivi), avendo: - prima, concesso la sospensione degli avvisi di accertamento,

sospensione che, come noto, è subordinata alla sussistenza del *fumus boni iuris* (art. 47, d.lgs. n. 546 del 1992); - poi, annullato in toto i provvedimenti impositivi in quanto infondati nel merito. Tant'è che nello stesso atto di citazione qui opposto l'asserito danno derivante dalla contestazione di cui al punto sub f) (cioè quella maggiore dal punto di vista quantitativo) è stato stralciato.

In altri termini, le conciliazioni hanno condotto i Consorzi a versare le imposte, a seguito di una lunga trattativa, che ha visto coinvolti diversi funzionari lungo la catena gerarchica sia della Direzione Provinciale sia della Direzione Regionale. In tale contesto, il dott. non si è mai occupato di alcun aspetto specifico della vicenda, non avendone titolo poiché egli dirigeva un Ufficio non coinvolto nelle conciliazioni.

Pertanto, grazie alle conciliazioni, l'Agenzia ha rideterminato la pretesa impositiva, da un lato, in linea con le violazioni ragionevolmente ascrivibili ai contribuenti verificati e, dall'altro lato, ad importi concretamente sostenibili da parte di questi ultimi. Di contro, in caso di mancata conciliazione o gli atti impositivi sarebbero stati annullati dalla Commissione Tributaria o, nel meno probabile caso di soccombenza dei contribuenti, si sarebbe verificato il default dei contribuenti e l'incasso da parte dell'Agenzia delle Entrate di somme inferiori rispetto a quelle definite (punto che potrà essere agevolmente accertato grazie all'acquisizione dei bilanci dei contribuenti relativi agli anni in cui sono state perfezionate le conciliazioni).

D'altra parte, la stessa Procura di Venezia ha dubitato della fondatezza dei

rilievi sollevati dall' Agenzia nei confronti delle società del Gruppo ..., avendo richiesto per tre volte l' archiviazione del procedimento penale n. 6496/13 R.G.N.R. a carico dei suoi legali rappresentanti in relazione alle fattispecie di reato fiscale originatesi dai medesimi rilievi, per lo più riconoscendo la liceità delle operazioni realizzate ed escludendone la rilevanza penale. Richieste che, dopo cospicue integrazioni di indagine, sono state condivise dal Giudice per le indagini preliminari, con decreto di archiviazione del suddetto procedimento penale del 16 agosto 2018 (doc. 3).

In definitiva, secondo la difesa, con riferimento ai punti sub a), sub c) e sub e) le conciliazioni si sono concluse con il riconoscimento al 100% delle richieste dell' Agenzia, nonostante la potenziale difendibilità delle posizioni contestate, che potrà essere rilevata dall' acquisizione dei fascicoli di causa. Nessun danno erariale sarebbe perciò neppure astrattamente ipotizzabile;

- con riferimento al punto sub f) le Commissioni Tributarie hanno riconosciuto la totale infondatezza del rilievo e la contestazione è stata abbandonata nell' atto di citazione;
- con riferimento al punto sub b) è stata riconosciuta la deducibilità di talune fatture erroneamente ritenute false dall' Agenzia;
- con riferimento al punto sub d), è stata riconosciuta la sopravvenuta applicabilità della norma sanzionatoria prevista per la fattispecie contestata.

Il patrocinio si è poi nel dettaglio soffermato sulle contestazioni riferite al ... per l' anno 2009, richiamando il contenuto del ricorso presentato in Commissione tributaria e sugli altri rilievi riferiti alle società del Gruppo ..., evidenziando l' estraneità del convenuto all' iter che ha

condotto agli accordi conciliativi; inoltre, il comportamento del convenuto non avrebbe in alcun modo ritardato le notifiche di ulteriori avvisi di accertamento per gli anni 2012 e 2013, notifiche che sono state ritualmente effettuate nei termini di legge; il comportamento del dott. non avrebbe poi avuto alcuna rilevanza ai fini dello sblocco del rimborso di consistenti crediti IVA.

In via subordinata, è stato chiesto che il danno erariale venga determinato in via equitativa considerato che: - le somme quantificate dalla Procura della Corte di conti non sarebbero mai state acquisite dall'Erario; - il contribuente avrebbe potuto beneficiare della definizione delle liti fiscali regolata dall'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, con conseguente minor gettito per l'Erario; - i contribuenti hanno proposto difese sotto il profilo di legittimità e di merito, che avrebbero potuto essere accolte dai Giudici tributari (come peraltro avvenuto per l'unico rilievo reiterato per annualità successive).

È stata inoltre evidenziata l'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il pregiudizio asseritamente subito dalla Pubblica Amministrazione. Ed ancora, in via subordinata, è stato chiesto l'esercizio del potere riduttivo.

In relazione alla quantificazione del danno, è stato inoltre evidenziato che in assenza di elementi probatori anche sul piano del nesso causale, la condanna in questa sede avrebbe un effetto sanzionatorio ed afflittivo, con violazione del ne bis in idem, considerata la condanna già inflitta in sede di patteggiamento e considerato che il profitto del reato è stato oggetto di confisca.

In relazione al danno da disservizio, il patrocinio ha evidenziato che la quantificazione sarebbe errata sotto due profili: da una parte, poiché la commisurazione del danno all'intero periodo di svolgimento dei fatti non tiene conto del fatto che, nel medesimo periodo, il dott. abbia altresì agito nel rispetto del principio della buona amministrazione; dall'altra che il periodo da tenere in considerazione terminerebbe con gli accordi conciliativi firmati dalle società del gruppo "...", al più tardi il 23 novembre 2016, e non il 15 giugno 2017 (data in cui il dott. è stato attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere). Di qui, dunque, la necessità di ridurre la quantificazione del danno da disservizio.

Sarebbe inoltre evidente la violazione del principio di proporzionalità dell'importo della condanna, (che finisce con l'aver natura sostanzialmente afflittiva) rispetto all'asserito profitto del reato (accertato in euro 50.000), dovendosi valutare la circostanza che, al momento della contestazione originaria, il debito erariale era già, almeno in parte, stato versato.

Ancora in via subordinata, il patrocinio ha chiesto che, nella quantificazione delle somme eventualmente dovute dal dott. , si tenga conto di quanto già eventualmente trattenuto dalla Pubblica Amministrazione nelle more del presente procedimento (ivi incluso quanto acquisito mediante fermo amministrativo disposto dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento prot. 269133 del 22 novembre 2017 e comunicazione del Fondo di previdenza prot. n. 2018/18385, doc. n. 4); e che, in ogni caso, venga disposta la restituzione dell'importo indebitamente trattenuto.

Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: • in via principale,

accertare e dichiarare la non sussistenza dei danni asseritamente cagionati alla Pubblica Amministrazione e, per l'effetto, rigettare le domande della Procura Regionale in quanto infondate in fatto e diritto; • in via subordinata, rideterminare i danni asseritamente cagionati alla Pubblica Amministrazione dal dott. , anche in relazione alle somme che l'Erario avrebbe concretamente incassato in caso di mancata conciliazione e, quindi, prosecuzione dei contenziosi instaurati dai contribuenti, alla luce altresì della situazione patrimoniale di detti soggetti; • ancora in via subordinata, rideterminare in via equitativa i danni asseritamente cagionati alla Pubblica Amministrazione; • in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e restituzione di quanto indebitamente trattenuto dalla Pubblica Amministrazione; • in via istruttoria, acquisire presso l'Agenzia delle entrate i fascicoli processuali relativi alle controversie instaurate presso la C.T.P. di Venezia, aventi RGR nn. 612/2014, 722/2014, 721/2014, 1294/2014, 611/2014, 975/2014, 833/2015, 718/2014, 720/2014, 972/2014, 971/2014, 889/2015, nonché i bilanci dei contribuenti relativi alle annualità in cui sono state perfezionate le citate conciliazioni.

IV. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero si è riportato all'atto di citazione, replicando alle eccezioni sollevate negli scritti difensivi, mentre le parti convenute, come rappresentate in udienza, hanno insistito nelle difese formulate negli atti scritti e hanno concluso come da verbale. La causa è stata, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio è finalizzato all'accertamento della pretesa risarcitoria

azionata dal Pubblico Ministero in ordine a tre distinte fattispecie pregiudizievoli per il pubblico Erario:

a) il danno patrimoniale diretto (da “mancata entrata”) pari ad € 5.232.773,00, derivante dall’indebito risparmio e, dunque, delle minori entrate tributarie per imposte e sanzioni, in conseguenza delle attività illecite dei convenuti (mediante accordo corruttivo) che favorivano alcune società riconducibili al Gruppo

b) il danno all’immagine della pubblica amministrazione, pari ad € 280.000,00 (di cui € 100.000,00 a carico del ed € 180.000,00 a carico dell’), per il clamore derivato dalla diffusione della notizia degli illeciti penali commessi;

c) il danno da disservizio nella misura di € 266.912,10 (addebitabile per € 127.228,00 all’ e per € 139.683,90 al), determinato dalla asserita lesione del rapporto sinallagmatico che lega i dipendenti alla pubblica amministrazione.

2. Violazione del principio del ne bis in idem

In relazione alla eccepita violazione del principio del ne bis in idem, prospettata sia dalla difesa del convenuto sia da quella del convenuto , vanno svolte le seguenti considerazioni.

Quanto alla violazione del ne bis in idem in considerazione della confisca per equivalente della somma di euro 135.000,00 (già oggetto di sequestro) e della somma di euro 67.500 (di cui 50 mila già oggetto di sequestro) avvenuta in sede penale, rispettivamente nei confronti del convenuto e del convenuto , il Collegio ritiene condivisibili e

applicabili anche al caso di specie, le argomentazioni secondo cui “mentre la confisca viene imposta nell'interesse collettivo e con funzione socialpreventiva, la condanna al risarcimento del danno persegue l'effetto di reintegrare il patrimonio dell'ente pubblico, depauperato dalla condotta criminosa accertata in sede penale”. Infatti, “i provvedimenti adottati nelle due distinte sedi giudiziarie hanno natura giuridica differente: la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità contabile non è sanzione penale, nemmeno considerata nella sua accezione sostanziale, perché persegue finalità recuperatoria e non ha il carattere afflittivo coesistente alla pena” (Cass. pen. Sez. II, Sent., 02-08-2019, n. 35462, Corte dei conti, III Sez. centrale di appello, sent. n. 203/2018).

A connotare una disciplina punitiva in termini propriamente “penali” è non soltanto un dato formale (variabile, com'è ovvio, da ordinamento a ordinamento, a seconda degli indici assunti per la caratterizzazione), ma, piuttosto, il carattere afflittivo/intimidativo della misura applicata in conseguenza della violazione di un precetto. I c.d. Engel criteria elaborati dalla Corte EDU costituiscono un punto fermo nella giurisprudenza di Strasburgo e sono stati altresì espressamente accolti in ambito eurounitario, con perfetta sovrapposibilità lessicale e semantica: secondo la CGUE, infatti, nel valutare la «natura penale di procedimenti e di sanzioni (...) sono rilevanti tre criteri. Il primo consiste nella qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto nazionale, il secondo nella natura dell'illecito e il terzo nel grado di severità della sanzione in cui l'interessato rischia di incorrere» (CGUE, GS, 20 marzo 2018, Menci, (C-524/15)).

Alla luce di quanto sopra, essendo contestata in questa sede una tipica fattispecie di responsabilità erariale di natura risarcitoria non è ravvisabile, ad avviso del Collegio, alcuna violazione dei principi richiamati dalle difese, giacché l'esito del procedimento penale, ivi compresa la confisca del profitto del reato, non ha comportato il ripristino del pregiudizio contestato dal Requirente.

Che non sia prospettabile una situazione di bis in idem nel caso in esame lo dimostra anche il fatto che le somme confiscate nell'ambito del giudizio penale non sono state acquisite al patrimonio dell'Agenzia delle Entrate (in quanto devolute alla Cassa per le Ammende), rimanendo pertanto non ristorato il patrimonio dell'ente per il danno causato dall'illecita condotta degli odierni convenuti (Sez. III n. 481 del 2016 e giurisprudenza ivi citata). Quanto alle conseguenze del fermo amministrativo, prospettate dalle difese di entrambi i convenuti, che precluderebbero lo svolgimento del presente giudizio, sempre per violazione del ne bis in idem, si svolgono le seguenti considerazioni.

Come già evidenziato con riferimento alla misura della confisca in sede penale, va rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto non già una fattispecie di responsabilità sanzionatoria-afflittiva, bensì una tipica responsabilità risarcitoria. In altri termini, la natura tipicamente risarcitoria della disciplina della responsabilità erariale inibisce la possibilità di una sua valutazione ai fini del rispetto del suddetto canone del "ne bis in idem", potendosi al più porre un aspetto di duplicazione risarcitoria, usualmente risolto in termini di proponibilità/prosecuzione dell'azione in ipotesi di

avvenuto integrale risarcimento del danno in favore dell'Amministrazione danneggiata.

In tale contesto, sono note le differenze tra questo giudizio e lo strumento del fermo amministrativo, a carattere eminentemente cautelare, provvisorio ed eccezionale, definito quale "peculiarissima misura di autotutela" (Cass. Civile, Sez. I, n. 8417 /2004) in forza della quale "l'Amministrazione si pone in una posizione di assoluta preminenza in rapporti di natura privata, non attinenti a funzioni né finalità pubbliche" (C. Stato, III, 18 marzo 2004, n. 1441), allo scopo "di assicurare la realizzazione dei fini cui è rivolto l'iter amministrativo procedimentale, necessariamente complesso e disciplinato da norme inderogabili e preordinate ad assicurare la regolarità contabile e la realizzazione delle entrate dello Stato" (Corte cost., n. 67 del 197).

Nel caso di specie, non essendo stato risarcito l'intero danno per cui è causa (il che rende il medesimo tutt'ora connotato dai requisiti di concretezza e attualità), non si pone, allo stato degli atti, una questione di ne bis in idem, quanto piuttosto la valutazione, sul piano "ripristinatorio", delle poste già trattenute dall'amministrazione danneggiata, mediante il fermo amministrativo. Tali questioni potranno e dovranno trovare compiuta composizione in sede esecutiva, la cui azione è intestata allo stesso creditore, sotto la vigilanza del P.M. contabile (artt. 214 e ss. c.g.c.; par. 7 della presente sentenza).

3. Richieste istruttorie

Vanno respinte le plurime istanze istruttorie prospettate dalle difese dei convenuti al fine di acquisire altra documentazione e di

procedere all'escussione di testi. In proposito, il Collegio ritiene di non accoglierle, atteso che le dedotte prove non appaiono rilevanti ai fini del decidere e tenuto conto del ponderoso materiale probatorio e indiziario contenuto nel fascicolo processuale (anche grazie alle allegazioni delle difese), che appare più che sufficiente ai fini di un'avveduta decisione.

4. Illiceità della condotta, dolo, nesso di causalità e danno patrimoniale

Venendo al merito della fattispecie all'odierno esame, il Collegio ritiene che ricorrano tutti i presupposti per affermare l'ipotizzata responsabilità, poiché le indagini in sede penale unitamente alle approfondite verifiche effettuate dall'Ufficio Centrale Audit Compliance (ufficio interno all'Agenzia delle Entrate), su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e della Procura contabile, consentivano di accertare che l'attività corruttiva (come descritta in fatto) ha condizionato il perfezionamento delle conciliazioni stragiudiziali tra l'Agenzia delle Entrate e il Gruppo ..., conducendo a una notevole diminuzione delle imposte contestate, delle conseguenti sanzioni e degli interessi da versate all'erario, in termini particolarmente favorevoli al Gruppo

Ritiene, in particolare, il Collegio che sia ampiamente comprovato in atti che il danno patrimoniale diretto ("da mancata entrata") sia da ricondurre, in gran parte, alla condotta illecita del convenuto , il quale, in qualità di Dirigente a capo della Direzione Provinciale di Venezia dell'Agenzia delle Entrate, ha sottoscritto gli accordi conciliativi stragiudiziali per gli anni di imposta 2004, 2008, 2009, 2010 e 2011, nonché le richieste di parere/proposte di conciliazione acquisite agli atti di causa,

oltre che del convenuto , Direttore del Centro Operativo di Venezia della medesima Agenzia, il quale, come accertato in sede penale, ha fatto da tramite e da intermediario nei rapporti illeciti tra le società del Gruppo e l', provvedendo a percepire le somme di denaro anche per conto di quest'ultimo.

Dal complesso degli atti di causa si evince infatti, in modo inequivoco, l'illiceità della condotta dei convenuti, esplicitasi mediante plurimi atti contrari ai doveri d'ufficio e intenzionalmente preordinata a favorire le società oggetto di verifica e quindi in violazione degli obblighi di servizio, tra cui rientra in particolare l'obbligo di imparzialità nell'attività amministrativa, oltre che delle più generali finalità istituzionali (dell'Agenzia delle Entrate) di tax compliance (adempimento spontaneo agli obblighi tributari da parte del contribuente) e di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale.

Non è, in particolare, revocabile in dubbio la sussistenza di un consolidato sistema corruttivo che ha coinvolto, tra gli altri, i convenuti e il Gruppo ..., tanto che tali fatti sono stati ammessi dal convenuto (oltre che dallo stesso ...) che ha reso dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie (cit. Ordinanza cautelare del 15.6.2017 e sentenze nn. 581/2018 e 656/2018.).

Rileva, al riguardo, anche il capo di imputazione della cit. Ordinanza e delle cit. sentenze, in cui sono sintetizzati i fatti accertati in sede penale, e che si riporta di seguito integralmente: "1) (...)

... Aldo, ... Anna, ... Lara, ... Fabio reato di cui agli artt.

81 cpv., 110, 319, 319 bis e 321 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, l' quale dirigente dell'Agenzia delle Entrate, Direttore Provinciale dell'A.E. di Venezia, il quale dirigente dell'Agenzia delle Entrate - Direttore del Centro Operativo di Venezia sino al 31 maggio 2015 ed attuale Direttore Provinciale dell'A.E. di Pesaro e Urbino, al fine di favorire la conciliazione giudiziale degli accertamenti:

...

relativi alla società "...",

- degli altri accertamenti:

...

- e gli accertamenti:

...

relativi alla società "...S.r.l. — società unipersonale",

in modo favorevole al contribuente e con una notevole riduzione

dell'imposta e delle conseguenti sanzioni ed interessi da versare all'Erario,

- ed al fine di ritardare le notifiche di ulteriori avvisi di accertamento per gli anni 2012 e 2013,

- e di sbloccare il rimborso di consistenti crediti IVA

- e comunque nel mettersi costantemente a disposizione per il compimento di una serie indeterminata di atti contrari ai doveri d'ufficio, consistiti

nell'avvantaggiare il ... nella definizione delle sue controversie con

l'Agenzia delle Entrate, ricevevano da ... quale socio unico e

amministratore unico della società "GRUPPO ... S.r.l. unipersonale",

quale procuratore speciale-direttore tecnico del "...

C.M.", e quale amministratore di fatto delle società "... (di cui è stato procuratore sino al 31/03/2009) ed "...

2004 S.r.l. unipersonale" (società tutte sottoposte a verifiche fiscali da parte della Direzione Provinciale dell'A.E. di Venezia), da ... Anna, ...

Fabio e ... Lara, rispettivamente moglie e figli del ... Aldo, e da

quest'ultimo incaricati di tenere in sua vece i rapporti con i pubblici ufficiali corrotti, la somma complessiva di 140 mila euro e la promessa di ulteriori 160 mila euro da corrispondere nei mesi successivi.

In provincia di Venezia dall'aprile 2015 alla data odierna".

I giudici penali non hanno ravvisato i presupposti per un'eventuale

declaratoria di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e, come già evidenziato in fatto, in relazione a tali illeciti, con sentenze del Tribunale di

Venezia n. 581/2018, e n. 656/2018 ai sig.ri e veniva

applicata, ex art. 444 c.p.p., la pena di anni due di reclusione per il reato di

cui agli artt. 81 cpv, 110, 319, 319 bis, 321 c.p. (primo capo di imputazione e secondo capo di imputazione). Le sentenze n. 581/2018 e 656/2018

passavano in giudicato, rispettivamente, in data 11 gennaio 2019 e in data 24 gennaio 2019.

Sebbene, per il disposto dell'art. 445 c.p.p., dalla sentenza d'applicazione

pena non possa farsi discendere la prova dell'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato, facendone derivare tout court una prova utilizzabile nella

causa civile, la stessa può costituire un elemento rimesso al prudente

apprezzamento del giudice, ai fini della formazione del suo convincimento in ordine alla sussistenza del reato. Va altresì evidenziato che, pur essendo

escluso ogni automatismo probatorio ("non fa stato"), se si intende prescindere questa sede, occorre una puntuale e duplice specifica motivazione. In altri termini, la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. - pur non contenendo un accertamento capace di fare stato in altri giudizi - costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass. S.U. 31.07.2007 n° 17289; Cass. 19.11.2007 n° 23906; Cass. 21.04.2008 n° 10280).

Nel caso di specie, le vicende corruttive evincibili dalle sentenze di patteggiamento emesse dal Tribunale di Venezia nei confronti di e (oltre che di altri imputati) si fondano sull'impianto accusatorio dettagliatamente delineato nella ordinanza di applicazione delle misure cautelari emessa dal GIP di Venezia in data 15 giugno 2017, da cui si evince il quadro d'insieme in cui si collocavano anche le vicende che interessavano i convenuti (doc. 3, all. 6). I predetti provvedimenti penali, coerenti ed omogenei nella rappresentazione della sostanza dei fatti, già di per sé costituiscono un solido impianto indiziario nel presente giudizio.

Ad essi, si sommano le ulteriori prove costituite, tra l'altro, dalle dichiarazioni dei soggetti coinvolti nelle vicende rilevanti, assunte nell'ambito del procedimento penale (cit. Ordinanza, pagg. 26-103), oltre che dalle "ampie dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie" (cit. sentenze del Tribunale di Venezia) in particolare del in sede di interrogatorio

di garanzia ("Corrisponde a verità il fatto che con Aldo ... mi accordai per fare abbattere gli importi contestati derivanti da una precedente verifica dell'Agenzia a fronte della corresponsione della somma di € 300.000. Per ottenere tale risultato mi rivolsi al direttore provinciale dottor che conoscevo da circa trent'anni il quale mi aveva detto che ci fossero state delle occasioni di guadagno ulteriore rispetto al nostro stipendio lui sarebbe stato disponibile. L'accordo era che all' sarebbero andati € 100.000 in contanti: A fronte di tali corresponsioni sarebbe stato abbattuto l'ammontare degli importi oggetto di accertamento e sarebbe stata contenuta l'imposta da pagare - pag. 2 verb. riassuntivo; " la prima dazione è avvenuta a Chioggia a casa mia ed è stata di 68 e 5" pag. 13 verb. sten.). Dichiarazioni, la cui attendibilità è confermata da riscontri documentali e da intercettazioni telefoniche, tutti dettagliatamente riportati nella ordinanza del GIP, che, qui, per economia processuale, si richiama per tali profili.

I numerosi elementi raccolti durante le indagini che hanno condotto (prima) all'Ordinanza cautelare e (poi) alla condanna su accordo delle parti sono stati poi oggetto di ulteriore verifica da parte della Direzione Centrale Audit dell'Agenzia delle Entrate da cui è scaturita una più dettagliata descrizione delle condotte illecite, oltre che della definizione e quantificazione del danno da patrimoniale.

Sotto l'aspetto procedurale, è ampiamente acclarato il rapporto privato e diretto tra i rappresentanti del Gruppo ... e i convenuti, i quali ricoprivano posizioni apicali rilevanti nell'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate, all'epoca dei fatti (, quale Direttore della Direzione

provinciale di Venezia; , quale Direttore del Centro Operativo di Venezia sino al 31 maggio 2015 e poi Direttore Provinciale dell'A.E. di Pesaro e Urbino). Tali rapporti si concretizzavano attraverso incontri privati, messaggi e/o e-mail, paralleli al ruolo formalmente assunto dagli stessi nei confronti delle società contribuenti. Ciò ha determinato la violazione del dovere di imparzialità e di trasparenza nell'attività svolta, oltre che degli obblighi di servizio, configurabili come illeciti penali.

Va altresì rilevato che è stato ammesso dal , che l'accordo corruttivo era preordinato a "limitare" l'importo di quanto dovuto dal Gruppo ... a titoli di imposte e sanzioni (entro circa 8 milioni di euro) ed emerge in modo inequivoco dalle intercettazioni ambientali e telefoniche che lo stesso convenuto si è sempre tenuto in contatto con l', sia per avere notizie sullo stato dell'iter procedimentale sia per sollecitarlo al fine di addivenire alle conciliazioni stragiudiziali e alla conseguente riduzione delle contestazioni. A fronte poi del raggiungimento dei "risultati" concordati con il Gruppo ..., il faceva da intermediario per l'acquisizione delle somme concordate che venivano poi consegnate all'. Tra i vari soggetti coinvolti si è, in altri termini, svolta una serrata interlocuzione, che ha accompagnato tutto l'iter amministrativo conclusosi con le conciliazioni stragiudiziali.

Rinviando integralmente per relationem alla corposa documentazione in atti, il Collegio ritiene comunque di evidenziare come, in data 6 agosto 2016, dopo numerose interlocuzioni tra il e il ..., il primo scrive ad un sms con il seguente testo "Fammi sapere il conto finale del

consorzio” e nella date 9/08/2016, 10/08/2016 e 18/08/2016 la Direzione provinciale di Venezia depositava presso la Commissione Tributaria provinciale di Venezia le proposte di conciliazioni stragiudiziali, da cui emerge che gli importi contestati originariamente (con riguardo a tutte le società del gruppo ...), pari a oltre 41 milioni di euro sono stati ridotti a circa 8,3 milioni di euro.

Che entrambi i convenuti si siano adoperati per aggiornare tempestivamente il ... dell’esito dell’iter procedimentale è comprovato altresì dallo scambio di sms avvenuto in data 18.08.2016 con cui dapprima chiedeva al se il suo cellulare fosse collegato a Internet per trasmettergli le istanze di conciliazione e poi in data 24/08/2016 comunicava allo stesso l’importo complessivamente proposto in conciliazione (“Otto milioni ottocentomila. Attendiamo conferma”). Successivamente avveniva la consegna di ulteriori somme dal ... al (in data 15/09/2016) e poi dal all’ (15/09/2016 e 17/09/2016).

In data 28.9.2016 (...S.r.l. Unipersonale e ...) e in data 13.9.2016 (Consorzio ...veneto), la Direzione provinciale e le società del Gruppo pervenivano alla conclusione degli accordi conciliativi, a firma dell’ e del delegato di parte.

A fronte dell’interlocuzione tra i convenuti e i rappresentanti del Gruppo, l’Ufficio Audit ha di contro evidenziato che tra gli atti amministrativi esaminati propedeutici alle conciliazioni, non “vi è traccia dell’attività espletata dall’Ufficio legale della Direzione provinciale di Venezia, dalla data di costituzione in giudizio (ndr in sede tributaria) sino al citato accordo

conciliativo”. Così come “...non vi è riscontro dell’istanza di conciliazione del Consorzio, di eventuali verbali di contraddittorio, scambio di corrispondenza e proposte interne all’Ufficio...”.

Il che pone in evidenza il ruolo in concreto svolto dal convenuto , che, in qualità di diretto interlocutore dei rappresentanti del Gruppo, suggeriva i passi da compiere, premurandosi di coinvolgere l’ e influenzando così l’intero iter procedimentale, che andava “piegato” alla scelta più conveniente per il Gruppo. Molte sono infatti le conversazioni (intercettazioni in atti) in cui il convenuto fornisce consigli al ... e costanti aggiornamenti sull’iter del procedimento.

Quanto al ruolo dell’ nella redazione della richiesta di parere alla Direzione regionale e in particolare nella redazione della proposta conciliativa, emerge dagli atti di causa e dalle audizioni dei dipendenti della Direzione provinciale (disposte dal Requirente) che egli era stato edotto del contenuto della bozza della conciliazione, dell’andamento del contraddittorio con il professionista che assisteva le società del gruppo, nonché dei contenuti degli atti di interlocuzione con la Direzione regionale. In altri termini, in quanto a capo della Direzione provinciale, il dott. può essere ritenuto responsabile del contenuto degli atti amministrativi adottati dalla medesima Direzione, non potendosi dirsi “estraneo” alle richieste di parere alla Direzione regionale, redatte a cura dell’Ufficio legale; Ufficio che si relazionava sempre con il Direttore, il quale sottoscriveva la richiesta di parere, condividendone i contenuti.

Con riferimento poi alle conciliazioni stragiudiziali è comprovato che, in

relazione ad alcuni rilievi, le conclusioni cui è pervenuta la Direzione provinciale si sono discostate, almeno in parte, dal parere reso dalla Direzione regionale e, come è emerso dalla successiva verifica svolta dall'Agenzia delle Entrate, ciò ha comportato un'ulteriore riduzione delle imposte e/o delle sanzioni non adeguatamente motivata o del tutto immotivata. In tale contesto, i convenuti si interessavano costantemente dell'iter procedimentale, e in particolare delle istanze di conciliazione, ed erano anche pienamente consapevoli del c.d. "conto finale" ossia del quantum oggetto di conciliazione (comprensivo di imposte e sanzioni) che corrispondeva (in linea di massima) alla somma concordata con il Gruppo ..., nell'ambito dell'accordo corruttivo.

Non è quindi necessario, in questa sede, che il Requirente dimostri che le conversazioni o i messaggi (oggetto di intercettazione) facciano espresso e puntuale riferimento alle singole contestazioni e alle riduzioni delle sanzioni e dell'imposte conseguite in sede di conciliazioni (come asserito dalle difese dei convenuti), poiché, dal punto di vista probatorio, sono sufficienti gli indizi gravi, precisi e concordanti, che avvalorano l'ipotesi di una condotta illecita dei convenuti, nel complesso preordinata al "risultato finale" di tali conciliazioni (oggetto dell'accordo corruttivo).

Quanto al dolo, dai medesimi atti di causa è evincibile la consapevolezza e volontà delle azioni contra legem dei convenuti, con specifico riguardo alla violazione delle norme giuridiche che regolano e disciplinano l'esercizio delle funzioni amministrative ed alle sue conseguenze dannose per le finanze pubbliche (C. conti, sez. I app., sent. n. 516/2011), tanto più che le

interlocuzioni e gli incontri tra i convenuti e gli altri soggetti coinvolti non avvenivano mediante i canali “ufficiali”. Entrambi i convenuti, inoltre, preordinavano, intenzionalmente, la propria attività al “risultato” finale concordato con i rappresentanti del Gruppo, asservendo le proprie funzioni agli interessi “privati”, in pregiudizio degli obiettivi perseguiti dall’amministrazione di appartenenza e in violazione delle norme che disciplinano il contraddittorio con i contribuenti.

Il Collegio ritiene altresì che sia comprovato il danno patrimoniale diretto, ovvero il vantaggio fiscale di cui hanno usufruito le società del Gruppo ...; pregiudizio che si può correlare in prevalenza, sul piano causale, alle illecite condotte poste in essere dai convenuti in modo contrario ai propri doveri d’ufficio (Sez. Lombardia, n. 86/2017; Id., n. 87/2017), rilevando, sul piano indiziario e come nel dettaglio sopra esposto, sia gli atti di indagini del procedimento penale sia i successivi approfondimenti svolti dall’Agenzia delle Entrate.

Con riferimento al nesso di causalità, oggetto di plurime contestazioni da parte delle difese dei convenuti, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. III civile, 14 febbraio 2012, n. 2085), è d’uopo evidenziare che lo stesso, in materia civile, soggiace alla regola probatoria della cd. “preponderanza dell’evidenza” (più probabile che non) ovvero al “principio della probabilità prevalente”: ne consegue che lo standard di “certezza probabilistica” non può essere ancorato alla determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classi di eventi (probabilità quantitativa o pascaliana), ma deve essere verificato, in relazione agli

elementi disponibili nel caso concreto, riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma e verificando, nel contempo, l'esclusione di possibili elementi alternativi (probabilità logica o baconiana). Si esclude, di conseguenza, che il nesso etiologico si configuri in termini di certezza, come nel processo penale nel quale vige la regola della prova "oltre ogni ragionevole dubbio".

Ritiene in proposito il Collegio che gli indizi raccolti in sede di indagini siano gravi, precisi e concordanti, così da poter integrare, in questa sede, la prova per presunzione di cui all'art. 2727-2729 c.c.

Non possono in particolare considerarsi dirimenti le argomentazioni difensive dei convenuti volte a sostenere che, ove non si fosse pervenuti alle conciliazioni stragiudiziali, si sarebbe incorsi in una sicura soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nei giudizi tributari o nel default dei contribuenti (e quindi a una ulteriore mancata entrata) ovvero che le condotte illecite dei convenuti non sarebbero da correlare, sul piano causale, alle conciliazioni stragiudiziali e al loro specifico contenuto. Del pari non dirimenti, in quanto estranee al petitum del presente giudizio, sono le deduzioni difensive del circa la propria estraneità a ulteriori condotte contestate in sede penale, ma non prese in considerazione nell'ipotesi accusatoria del Requirente ("...ed al fine di ritardare le notifiche di ulteriori avvisi di accertamento per gli anni 2012 e 2013, - e di sbloccare il rimborso di consistenti crediti IVA...").

Quanto all'alea dei giudizi in sede tributaria e alla ipotizzata "convenienza" per l'erario delle proposte conciliative (argomenti difensivi comuni ad

entrambi i convenuti), il Collegio rileva che non è oggetto di contestazione in questa sede la scelta di addivenire o meno alla conciliazione stragiudiziale, quanto piuttosto gli specifici contenuti degli accordi che appaiono, all'evidenza, estremamente favorevoli al Gruppo ... avendo comportato un rilevante "abbattimento" di imposte e di sanzioni (da ca. 41 milioni a ca. 8,3 milioni di euro).

Proprio all'esito delle approfondite indagini svolte anche dall'Agenzia delle Entrate è emerso peraltro che non costituisce danno patrimoniale l'intero importo pari alla differenza tra quanto contestato e quanto conciliato, essendo insita nell'istituto della conciliazione (quale strumento deflattivo del contenzioso) una riduzione degli importi contestati e una notevole riduzione delle sanzioni amministrative, anche tenuto conto della giurisprudenza tributaria in materia.

A tal proposito, la stessa Procura, con riferimento al rilievo (in parte confermato in sede di conciliazione) sulla possibilità o meno di ribaltare i costi da parte del nei confronti delle imprese consorziate, proprio alla luce delle deduzioni dei convenuti e dell'esame delle decisioni dei giudici tributari, ha ridotto il danno patrimoniale contestato nell'invito a dedurre, detraendo appunto il maggior gettito fiscale e le sanzioni che erano state ipotizzate (per tale rilievo) in sede di indagine. Quanto alle restanti contestazioni, agli esiti della conciliazione e alla ipotizzata estraneità, sia da parte dell' sia da parte del , rispetto all'iter procedimentale che ha condotto alle conciliazioni stragiudiziali e al loro specifico contenuto, si rinvia integralmente alle

motivazioni già espone con riferimento all'illiceità della condotta, nonché alle seguenti considerazioni.

Venendo alla quantificazione del danno patrimoniale, rileva innanzitutto la verifica effettuata dall'Ufficio Centrale di Audit Compliance dell'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso che la Direzione Provinciale - e, per essa, l', che ha firmato tutti gli atti relativi alla conciliazione nonché le richieste di parere rivolte all'Ufficio legale della Direzione Regionale – pur avendo richiesto i prescritti pareri sulle contestazioni alla Direzione Regionale, se ne è, almeno in parte, discostata ingiustificatamente; in altri casi, ha suggerito (nella stessa formulazione di parere alla Direzione regionale) la soluzione più favorevole al Gruppo, dal quale entrambi i convenuti avevano ricevuto cospicue somme di denaro proprio a tale scopo. Gli esiti dell'indagine svolta dall'Audit sono raccolti in analitiche schede laddove vengono descritti i fatti rilevanti e i passaggi procedurali, le fonti consultate, le valutazioni sulla conformità delle conciliazioni per ciascuna delle contestazioni effettuate in prima battuta dai verificatori (appartenenti all'Ufficio controlli della Direzione provinciale di Venezia).

La minuziosa ricostruzione si avvale anche delle intercettazioni ambientali e telefoniche del procedimento penale, onde correlare, anche dal punto di vista cronologico, l'iter procedimentale con i contatti intercorsi tra i rappresentanti del gruppo ... e il e tra quest'ultimo e l'.

Come già esposto in fatto, l'iter procedimentale oggetto di ulteriore di verifica da parte dell'Audit si è concretizzato, in estrema sintesi, in una richiesta di parere formulata dall'Ufficio legale della Direzione provinciale

di Venezia (con nota del 19.08.2015) a firma del dott. . A

tale richiesta è poi seguito il parere della Direzione regionale (del 9.06.2016) da cui la Direzione provinciale si è in parte discostata pervenendo al contenuto delle conciliazioni, come diffusamente descritto nella stessa relazione dell'Audit. Il dettaglio di tali irregolarità è contenuto, con puntuali dimostrazioni, nella Relazione dell'Audit (all. 17, doc. 3 cit. denuncia dell'Agenzia delle Entrate) cui si rinvia integralmente per relationem.

Nondimeno di seguito si riportano, in sintesi, le contestazioni e le sanzioni ad esse correlate, vagliate successivamente dal Requirente, così da effettuare la quantificazione del danno patrimoniale diretto (“da mancata entrata”), ovvero sia del c.d. “risparmio” di imposta e di sanzioni ottenuto dalle imprese interessate.

Con riferimento alle specifiche contestazioni mosse nei confronti del

.... (rilievi 1 e 2 delle iniziali contestazioni mosse

dall'Agenzia delle Entrate alla società del Gruppo), in base alle risultanze della relazione della Guardia di Finanza (prot. n. 131995 del 14.4.2015, doc. 8), ed esaminando il contenuto del parere formulato dall'Ufficio legale della Direzione regionale del 9.6.2016 (doc. 9, pag. 4 e 5), non risulta giustificato l'abbandono, in toto, delle contestazioni relative alle fatture oggettivamente inesistenti emesse dalla ...S.r.l., così come proposto dalla Direzione Provinciale: proprio sulla scorta delle considerazioni espresse dalla G.d.F. e riportate nel predetto parere, secondo cui, dei due rilievi, se uno era da considerarsi infondato (n. 2, deduzione di costi per operazioni oggettivamente inesistenti, per l'importo di euro 10.956.238,45), l'altro (n. 1,

deduzione di costi per operazioni oggettivamente inesistenti, per euro 4.561.366,66), andava, invece, mantenuto. Nonostante le indicazioni ricevute dalla Direzione regionale, in sede di conciliazione, la Direzione provinciale diretta dal convenuto ha abbandonato entrambi i rilievi, considerando solo una parte e ignorando, invece, l'altra, senza che se ne evidenziassero le motivazioni. Su tale punto specifico, l'Audit ha verificato una mancata entrata complessiva di euro 4.014.199,00 di cui:

a) per Ires e relative sanzioni, euro 3.326.422,00 (euro 1.254.376,00, quale differenza tra Ires effettivamente dovuta ed imposta conciliata, ed euro 2.072.046,00 quale differenza tra la maggior sanzione conseguente e quella conciliata); b) Irap, per complessivi euro 177.894,00; c) sanzioni IVA per euro 509.883,00 (quale differenza tra sanzione dovuta, pari ad euro 537.104,00 e sanzione conciliata, pari ad euro 27.221,00).

Analogamente, risulta abbandonato in sede di conciliazione il rilievo relativo alla deduzione di costi per operazioni oggettivamente inesistenti riconducibili a ... Alessandro, del quale l'Ufficio legale della Direzione regionale, nel parere di cui alla citata nota del 9.6.2016 (pag. 4), aveva invece raccomandato la conferma.

In relazione a tale contestazione, l'Audit ha rilevato una mancata entrata, per l'anno di imposta 2012, per differenza tra Iva accertata e Iva conciliata e, del pari, sulla sanzione conseguente, di euro 30.321,00.

Analogamente, per l'annualità 2014, il rilievo formulato in sede di accertamento (n. 4) risulta abbandonato in sede di conciliazione senza alcuna motivazione (come evidenziato dall'organo di Audit, pag. 14 della notitia

damni), determinando un mancato recupero a tassazione dell'Iva relativa a fatture per operazioni inesistenti pari a complessivi euro 106.875,00 (di cui euro 47.500,00 per Iva illegittimamente detratta ed euro 59.375,00 per relativa sanzione).

Con riferimento alle contestazioni mosse al ... e, in

particolare, all'estensione della conciliazione relativa alle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalle società s.n.c., ...s.n.c., ...art s.n.c. e ..., si

evidenziava l'abbandono del rilievo anche per l'annualità 2004, nonostante nella relazione della G.d.F., si fosse formulato un giudizio di non sufficienza degli elementi forniti dai funzionari dell'Agenzia delle entrate per il contesto penal-tributario, soltanto per l'esercizio 2009 (come si evince dalla lettura della pag. 8 della nota, doc. 8), in sede di conciliazione, al fine di favorire il Gruppo ... e di ottenere la pattuita riduzione degli importi dovuti in conseguenza dei plurimi rilievi formulati all'esito dell'attività di accertamento, il 2004 veniva ingiustificatamente assimilato al 2009. Il danno erariale è stato commisurato all'Ires ed all'Irap che non sono state riscosse, a causa dell'abbandono del rilievo anche per l'anno 2004, ed è stato calcolato a seguito di richiesta della Procura dagli Audit Manager, autori della già menzionata relazione.

Il calcolo non tiene conto, dei rilievi formulati con riguardo alla questione del ribaltamento dei costi, ma solo degli altri rilievi e, per il 2004 e per il

..., della questione dei costi afferenti alle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalle società s.n.c.,

...s.n.c., ...art s.n.c. e

L'importo non corrisposto, per effetto della conciliazione, all'Agenzia delle entrate è stato quindi quantificato in complessivi euro 927.901,00 di cui euro 267.179,00, per Ires, euro 34.728,00, per Irap, oltre euro 625.994,00, a titolo di maggior sanzione applicabile.

Inoltre, anche la sanzione quantificata in sede di accertamento nei confronti di ...S.r.l., di importo pari ad euro 1.836.617,60, immotivatamente, in sede di conciliazione, è stata ridotta ad euro 1.683.140,48, determinando così una mancata entrata di euro 153.477,12.

Venendo alla questione della possibilità o meno di ribaltare i costi, comune ad entrambi i Consorzi e oggetto di contestazione (anche in questa sede) da parte delle difese dei convenuti, la Procura, come già evidenziato, ha riconsiderato le condotte imputate ai convenuti e ha rideterminato, in riduzione, la pretesa risarcitoria. Ciò in quanto la tesi favorevole ai Consorzi e, in particolare, alla ipotizzata insussistenza di una fattispecie di evasione dell'Iva, oltre ad essere stata, sia pure su impulso dell'Ufficio legale della Direzione provinciale, accolta anche dall'Ufficio legale della Direzione regionale, è stata comunque posta a fondamento di alcune pronunce del Giudice Tributario che, con riguardo ad avvisi di accertamento diversi da quelli che hanno formato oggetto della conciliazione (emessi negli anni 2016-2019 e, quindi, in anni successivi a quelli in esame), ha accolto i ricorsi presentati dal ... e dal ... (sentenze nn.

182/2021, 431/2021 e 811/2020, Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, doc. 10).

In ragione di ciò, la Procura ha espunto dai conteggi gli importi riconducibili

alla omessa fatturazione di operazioni imponibili (ribaltamento dei costi), rideterminando (doc. 11) il danno da mancata entrata in complessivi euro 5.232.773,00; importo che il Collegio ritiene adeguatamente comprovato, allo stato degli atti.

Ciò posto, pur trattandosi di una fattispecie di responsabilità solidale e non parziaria e non potendosi quindi fare diretta applicazione dell'art. 83, c. 2 del c.g.c., si deve tenere comunque considerare, per la quantificazione della quota di danno da ascrivere ai convenuti, la connotazione dell'istituto della responsabilità amministrativa quale responsabilità personale, per cui mentre è onere del p.m. indicare e provare gli elementi costitutivi della responsabilità, tra i quali il danno, spetta al Collegio ai sensi dell'art. 1 quater della l. n. 20/1994, dopo aver valutate le singole responsabilità, condannare ciascuno (dei convenuti) per la parte che ha preso nella causazione del danno.

Pertanto, il Collegio ritiene di ridurre – considerate anche le richieste difensive in proposito - l'importo addebitabile ai convenuti, in considerazione del concorso, nella produzione del danno, del fatto colposo della amministrazione danneggiata (art. 1227 c.c.), stante il parere reso dall'Ufficio legale della Direzione regionale nel quale erroneamente, in relazione al rilievo n. 1 (aa.ii. 2004 e 2009) del PVC a carico del Consorzio ...veneto (relativo ad operazioni oggettivamente inesistenti), si concordava nella "erronea" proposta di abbandonare tale rilievo "anche" per l'annualità 2004. In proposito, l'Ufficio Audit evidenziava come le conclusioni cui è pervenuta la Direzione provinciale e "pedissequamente" la Direzione

regionale non trovavano alcun riscontro all'esito dell'attività di p.g. svolta dalla Guardia di Finanza, la quale aveva approfondito il rilievo solo con riferimento alle poste contabili relative all'anno di imposta 2009.

In conclusione, per le motivazioni sopra esposte e tenuto conto della connotazione dell'istituto della responsabilità amministrativa quale responsabilità personale e, quindi, dell'apporto causale di altri soggetti alla realizzazione e/o all'aggravamento del danno (art. 1227 c.c.), il Collegio quantifica, in via equitativa, il danno patrimoniale attribuibile in solido ai convenuti in complessivi euro 4.768.000,00.

Il Collegio ritiene infine che il risarcimento in questione debba essere disposto a favore dell'Agenzia delle Entrate (che gode di piena autonomia sia in materia di bilancio che in materia di organizzazione della propria struttura), in quanto dalle condotte illecite è derivato (appunto) un minore introito fiscale.

5. Danno all'immagine

Il Collegio deve ora verificare se la condotta addebitata ai convenuti abbia determinato anche un danno all'immagine della pubblica amministrazione, perseguibile, in via esclusiva, dinnanzi alla Corte dei conti, a seguito della commissione di reati commessi da un agente pubblico in pregiudizio della pubblica amministrazione, per i quali sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, che costituisce il presupposto necessario per l'esercizio dell'azione (art. 1, c. 1 sexies L.20/1994, nonché art. 17, c. 30 ter, d.l. 78/2009, conv. in l. 102/2009, modificato con il d.lgs. 174/2016 – all. 3).

Ai fini della configurabilità del danno all'immagine, derivante dalla commissione di un reato in danno della pubblica amministrazione, l'art. 17, c. 30-ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito con l. 3 agosto 2009, n. 102 e modificato dall'art. 1, c. 1, lett. c), n. 1), del d.l. 3 agosto 2009, n. 103, convertito con l. 3 ottobre 2009, n. 141), poneva come presupposto per l'esercizio dell'azione erariale l'accertamento di un reato contro la pubblica amministrazione con sentenza definitiva, stabilendo che "Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della l. 27 marzo 2001, n. 97".

Con l'emanazione del codice di giustizia contabile (d. lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174) è stata disposta, all'art. 4, c. 1, lettera g), dell'all. 3, l'abrogazione del citato art. 7 della l. n. 97/2001; il riferimento agli istituti previsti dalle disposizioni abrogate si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel Codice di giustizia contabile e, per la parte che qui interessa, all'art. 51, cc. 6 e 7, c.g.c., che - in tema di notizia danni - richiama la comunicazione alle Procure regionali della Corte dei conti delle sentenze irrevocabili di condanna dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per delitti commessi a danno delle stesse. I presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine (art. 51, c. 6, c.g.c.) sono quelli indicati nell'art. 51, c. 7, vale a dire, i delitti commessi "in danno" della p.a.

Come già evidenziato in fatto, con sentenze n. 656/2018 (passata in giudicato in data 24 gennaio 2019) e n. 581/2018 (passata in giudicato in data 11 gennaio 2019), al convenuto e al convenuto

, a seguito della richiesta di applicazione della pena ex art. 444

c.p.p., è stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di anni due di reclusione (pena sospesa) in ordine al reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p.), rientrante tra i c.d. reati "propri", essendo disciplinato da norme contenute nel Capo I, Titolo II del libro secondo del c.p.

Conformemente a una consolidata giurisprudenza, reputa il Collegio che la sentenza di patteggiamento passata in giudicato sia equiparata ad una sentenza di condanna e che essa costituisca valido presupposto per l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione. Come è noto, infatti, la disposizione che rileva nella specie (recante la disciplina che regola il rapporto tra giudizio penale e giudizio amministrativo-contabile) è quella contenuta nell'art. 445 c.p.p. ("Effetti dell'applicazione della pena su richiesta"), il cui c. 1-bis, dopo aver sancito che la sentenza prevista dall'art. 444, c. 2, c.p.p., anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., testualmente recita: "Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna".

Costituisce, inoltre, ulteriore presupposto per l'esercizio dell'azione, in base a pacifica giurisprudenza contabile, il clamore (clamor fori), derivante dalla condotta illecita del soggetto agente. Sono agli atti di causa l'Ordinanza cautelare in data 15 giugno 2017 del G.I.P di Venezia con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere (doc. 3, all. 6) unitamente alla consistente rassegna stampa (più di trenta articoli, pubblicati sui quotidiani

successivamente a tale data; doc. 1). È dunque comprovata la eco mediatica che i fatti criminosi in questione ebbero, in conseguenza delle indagini svolte sul conto dei dirigenti qui convenuti, sempre qualificati come dipendenti dell'Agenzia delle Entrate.

Ritenuta quindi accertata la sussistenza della lesione all'immagine dell'Agenzia, il Collegio, in relazione alla sua quantificazione, osserva che l'intervenuta lesione dell'immagine pubblica, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta (e sia quindi riconducibile al genus del danno non patrimoniale), è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale, da effettuarsi equitativamente (art. 1226 c.c.).

Va in proposito richiamato, ad integrazione della presente motivazione, il condivisibile orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, la corretta affermazione della natura sostanziale dell'art. 1, c. 1 sexies, L. 20/1994, come introdotto dall'art. 1, co. 62, L. 190/2012, e la conseguente applicabilità ai fatti successivi alla sua entrata in vigore impone all'interprete di individuare l'ambito di applicazione oggettivo della disposizione in esame. In altri termini, occorre chiarire se il riferimento ai fatti debba essere operato ai fatti di reato consumati (ossia alle condotte poste in essere) successivamente al 2012, e quindi in base al criterio del tempus commissi delicti, ovvero se ci si debba riferire ai fatti di danno all'immagine che, com'è noto, oltre a presupporre una sentenza di condanna per delitti passata in giudicato, richiedono anche il verificarsi del clamor o strepitus fori, senza del quale non può dirsi attinta (negativamente) la dimensione sociale della amministrazione, e quindi al criterio del tempus commissi damni.

La giurisprudenza di questa Corte (Sez. III 210 del 2016; Sez. II 471 e 522 del 2018, nonché 202 e 250 del 2019; App. Sicilia n. 53 del 2019) fa riferimento al tempus commissi delicti per individuare il discrimine temporale d'applicazione del criterio del c.d. 'doppio tangenzio', salvo poi comunque ritenere applicabile il predetto criterio, ma in termini di liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., anche per fattispecie in cui la condotta foriera di danno sia antecedente al 2012 sulla base del riscontro degli effetti posteriori di verifica del danno all'immagine, laddove, cioè, il fatto o il danno in contestazione riguarda non già la condotta delittuosa dell'agente, bensì il nocimento all'immagine dell'amministrazione.

Nel confermare l'impostazione prevalentemente seguita, il Collegio osserva che poiché la norma introduce criteri presuntivi (con presunzione semplice) per la determinazione dell'entità danno all'immagine della p.a., il baricentro dei termini d'applicazione temporale della norma non è costituito tanto dal momento della consumazione dei delitti (tempus commissi delicti), ma da quello in cui il reato, una volta consumato, ha anche determinato la lesione dell'immagine della p.a. (tempus commissi damni). In tale prospettiva il clamor fori, oltre ad essere un criterio di stima del danno, ne rappresenta una vera e propria condizione (obiettiva) di risarcibilità: e, infatti, non si potrebbe predicare la lesione dell'immagine della p.a. nell'ipotesi in cui il fatto di reato non venisse 'pubblicizzato'.

In tal senso il clamor fori è condizione d'esistenza del danno all'immagine (e della sua risarcibilità), che in astratto è destinato a riverificarsi nel tempo,

ogni volta che la medesima notizia, ripropalata, abbia la capacità di rideterminarlo, sempre che – in ogni caso – il clamor (e quindi il danno all'immagine) derivante dalla notizia dell'illecito penale possa essere prevedibile da parte dell'agente pubblico come conseguenza naturale (id quod plerumque accidit) della propria condotta illecita” (III Sezione centrale giurisdizionale di appello, sentenza n. 241/2019; conforme, sentenza n. 6/2021; in termini, I Sezione centrale di appello, sent. n. 285/2021).

Alla luce della suesposta giurisprudenza, il Collegio ritiene che, poiché la divulgazione presso il pubblico dei fatti in cui i convenuti sono stati coinvolti è avvenuta nel 2017 (in data 15/07/2017 sono state adottate misure cautelari, con ordinanza emessa dal GIP di Venezia, e da quella data in poi la notizia è stata diffusa sui quotidiani) e il passaggio in giudicato della sentenza è avvenuto nel 2019, il clamor fori e il conseguente danno all'immagine della p.a. d'appartenenza si è compiutamente realizzato in data successiva al 2012, con conseguente applicabilità del criterio presuntivo del doppio tangenzio (tempus commissi damni).

Cionondimeno, pur ritenendo applicabile, in via presuntiva, il c.d. duplum, il Collegio ha ritenuto di verificare tale criterio anche alla luce dei tradizionali criteri individuati dalla giurisprudenza (oggettivo, soggettivo e sociale).

Sono stati quindi considerati la condotta tenuta dai convenuti, idonea a pregiudicare i beni giuridici tutelati dalle norme penali violate, il ruolo svolto dai convenuti, nonché il rilievo assunto dagli Uffici da loro diretti.

L'anzianità di servizio, peraltro, anziché rappresentare una circostanza “attenuante” del pregiudizio (come sembra prospettare la difesa dei

convenuti), è da considerare alla stregua di un ulteriore criterio valutativo del danno, poiché ha potuto ingenerare la percezione (in coloro che hanno appreso la notizia delle condotte illecite) che l'accordo corruttivo con dirigenti "esperti" dell'Agenzia non fosse episodico, ma frutto di una prassi consolidata e perdurante nel tempo, con ulteriore discredito dell'immagine dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata nell'Agenzia è altresì elemento valutabile al fine di comprovare la prevedibilità da parte dei convenuti del clamor fori, come conseguenza naturale (id quod plerumque accidit) della propria condotta illecita (cit. III Sezione centrale giurisdizionale di appello).

Il danno all'immagine va dunque quantificato, accogliendo la prospettazione della Procura regionale, nella misura di € 100.000,00, per il convenuto , e di € 180.000,00 per il convenuto (importi pari al doppio delle tangenti percepite).

6. Danno da disservizio

Il Collegio deve ora valutare se, nella fattispecie, sussiste anche un danno da disservizio, contestato dal Procuratore regionale ai convenuti in relazione alla lesione del rapporto sinallagmatico che lega il funzionario alla pubblica amministrazione.

Tale danno, secondo la giurisprudenza (Sez. I appello 253/2014 e Sez. Giur. Veneto, sent. n. 107 del 14.5.2014), consiste nel pregiudizio che la condotta illecita del dipendente arreca al corretto funzionamento dell'apparato pubblico, determinando, attraverso l'espletamento di un servizio al di sotto delle caratteristiche di qualità e quantità richieste, il mancato conseguimento

degli obiettivi di legalità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di produttività dell'azione pubblica. Il danno in questione, al pari degli altri danni patrimoniali, necessita di specifica e puntuale prova circa il danno emergente o il lucro cessante subito dalla pubblica amministrazione (Sez. III appello, 486/2017, Sez. Lombardia, 34/2018).

Il Collegio ritiene, al riguardo, che dagli atti di causa emerga la prova in ordine all'asserito disservizio arrecato alla pubblica amministrazione: da un lato, infatti, è acclarato che le condotte illecite sono avvenute anche in orario di servizio, dall'altro, deve ritenersi che l'attività illecita, in considerazione della complessità del procedimento propedeutico alle conciliazioni, abbia avuto un'apprezzabile incidenza, sia sul piano qualitativo sia sul piano temporale, sull'attività lavorativa dei dirigenti. Va, infatti, rilevato che: tutto l'iter procedimentale è stato attinto dall'attività corruttiva e che era stato individuato un importo complessivo, entro il quale includere imposte e sanzioni. Ciò ha dovuto necessariamente comportare un particolare impegno dei convenuti, al fine di individuare le concrete modalità per favorire le società oggetto di verifica, con compromissione della "consueta" attività lavorativa e in violazione degli obblighi di servizio (tra cui rientra anche l'obbligo di imparzialità), oltre che delle finalità istituzionali (dell'Agenzia) di tax compliance e di prevenzione/contrasto dell'evasione fiscale.

Cionondimeno, in considerazione della specifica fattispecie contestata in questa sede, da cui emerge la delimitazione temporale delle condotte illecite contestate (tenuto conto del periodo intercorrente tra la richiesta di parere della Direzione provinciale e le date delle conciliazioni, da cui va detratto il

tempo impiegato dalla Direzione regionale per la redazione del proprio parere), oltre che il differente ruolo svolto da ciascuno dei convenuti, il Collegio ritiene di rideterminare in via equitativa il danno da disservizio in euro 43,000,00, da addebitare al convenuto , e in euro 30.000,00, da addebitare al convenuto , in parziale accoglimento della domanda della Procura.

7. Condanna

Tanto premesso, va disposta la condanna in solido dei convenuti e al pagamento, in favore dell' Agenzia delle Entrate, di € 4.768.000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale diretto.

Il convenuto va altresì condannato al pagamento di € 180.000,00, a titolo di risarcimento per danno all'immagine, e di € 43.000,000, per danno da disservizio;

Va infine disposta la condanna del convenuto al pagamento di € 100.000,00, a titolo di risarcimento per danno all'immagine, e di € 30.000,00, per danno da disservizio.

I predetti importi, da considerarsi comprensivi della rivalutazione monetaria, vanno aumentati degli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Come già evidenziato (par. 2), in sede di esecuzione della presente sentenza si dovrà tener conto delle somme eventualmente acquisite medio tempore dall' Agenzia delle Entrate e, in particolare, degli effetti dei provvedimenti di fermo amministrativo che l' Amministrazione ha adottato, quale misura a tutela per il danno prodotto dal comportamento posto in essere dai convenuti.

8. Le spese seguono la soccombenza, per cui va disposta la condanna in solido dei convenuti al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi, ai sensi dell'art. 31, c. 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale accoglimento della domanda del Procuratore regionale, definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione:

1. Condanna in solido i convenuti e al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, di € 4.768.000,00 (euro quattromilionisettecentosessantottomila/00#), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale diretto.

2. Condanna altresì:

- il convenuto al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, di € 180.000,00 (euro centottantamila/00#), a titolo di risarcimento per danno all'immagine, e di € 43.000,000 (euro quarantatremila/00#), per danno da disservizio;

- il convenuto al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, di € 100.000,00 (euro centomila/00#), a titolo di risarcimento per danno all'immagine, e di € 30.000,00 (euro trentamila/00#), per danno da disservizio.

I predetti importi, da considerarsi comprensivi della rivalutazione monetaria, vanno aumentati degli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Condanna i convenuti al pagamento in solido delle spese di giudizio, che sono liquidate, ai sensi dell'art. 31, c. 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio del 9 giugno e 6 luglio 2022.

IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to digitalmente F.to digitalmente

Innocenza Zaffina Carlo Greco

52

Ai sensi dell'art. 31, c. 5, del c.g.c., le spese di giustizia del presente giudizio si liquidano in €

Il Giudice estensore Il Presidente

F.to digitalmente F.to digitalmente

Innocenza ZAFFINA Carlo GRECO

Depositata in Segreteria, il

Il Funzionario preposto

Nadia

Casella di testo

352,00 (trecentocinquantadue/00).

Stefano Mizgur

Casella di testo

15/09/2022

Stefano Mizgur

Casella di testo

(Stefano Mizgur)